

al pagamento dell'imposta in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, ed avendo l'amministrazione la facoltà di scegliere l'obbligato a quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri". Inoltre, nel caso in cui il notaio provveda al pagamento dell'imposta, il rapporto tributario si definisce anche nei confronti degli altri soggetti obbligati, i quali non potranno presentare istanza di rimborso dell'imposta, ma solamente opporre le proprie ragioni, in campo civilistico, nel caso di azione di regresso o di rivalsa esperite da parte del coobbligato adempiente. Ciò si fonda sulla presunzione che i coobbligati siano stati informati della notifica e che abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione. L'avviso di liquidazione per integrazione dell'imposta versata, "può essere impugnato anche dalle parti contraenti, in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del D.LGS. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio fissato dall'articolo 57 del D.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo".

NOTAIO ED ATTO NOTARILE — Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai — In genere — Art. 147, comma 1, lett. a) della legge notarile — Violazione del prestigio e decoro della professione notarile — Caratteri — Fattispecie.

In materia di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147, lett. a), della legge n. 89 del 1913, configura come illecito condotte che, seppur non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile, la cui individuazione in concreto è rimessa agli organi di disciplina. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto integrato l'illecito per effetto di mancanze del notaio nella redazione del verbale d'inventario ex art. 775 cod. proc. civ., quanto all'effettiva consistenza del patrimonio del "de cuius" ed all'indicazione dell'orario di inizio delle operazioni) (1).

[Cass., Sez. II, 28 agosto 2015, n. 17266 — Pres. Oddo — Rel. Petitti]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con esposto presentato in data 3 giugno 2009 al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, la sig.ra R. si doleva della richiesta di pagamento di compenso rivoltale dal Notaio ... per l'attività professionale prestata in suo favore. In particolare, la sig.ra R. lamentava la poca chiarezza delle somme reclamate dal Notaio ... per le pratiche svolte, nonostante ella gli avesse rivolto ripetutamente richieste di spiegazione. L'incarico concerneva il perfezionamento di una compravendita e di un contratto di mutuo, la predisposizione di quattro ricorsi di volontaria giurisdizione, e l'assistenza in occasione della accettazione beneficiata di eredità, con successivo inventario.

A seguito di richiesta di chiarimenti in ordine all'esposto della sig.ra R., il Notaio ... confermava la correttezza della propria condotta, ribadendo la richiesta di liquidazione delle parcelle.

Dall'esame degli atti rogati dal Notaio, il Consiglio rilevava che era stato redatto un atto di inventario in data 17 ottobre 2008, nel quale mancava l'indicazione dell'ora di inizio delle operazioni e difettava una attestazione diretta, da parte del Notaio rogante, sulla presenza di beni mobili nell'appartamento ove si svolgevano le operazioni, essendosi limitato, il Notaio, a recepire una dichiarazione della sig.ra R. sulla assenza di ulteriori beni mobili da inventariare.

Seguiva uno scambio di missive tra il Notaio ... e il Consiglio, sui fatti di cui al presente procedimento, nell'ambito del quale il Consiglio ravvisava espressioni poco rispettose ad esso rivolte dal Notaio....

Sulla base di tali elementi, su richiesta del 13 ottobre 2010, avanzata dal Presidente del Consiglio Notarile, Notaio ..., ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 153, lett. b), (Legge Notarile), veniva avviato un procedimento disciplinare a carico del Notaio ..., al quale venivano contestate le seguenti condotte disciplinarmente rilevanti:

redazione di un verbale di inventario affetto dalle omissioni prima descritte;
richiesta alla sig.ra R. del pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute per l'attività professionale dallo stesso prestata, con conseguente comportamento scorretto tanto nei confronti della sig.ra R., quanto nei confronti del Consiglio Notarile;

uso di espressioni offensive e minacciose nei confronti del Consiglio Notarile, eccedenti il normale ambito del diritto di critica.

Nella istanza di procedimento disciplinare avanzata alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione del Piemonte e della Valle d'Aosta, il Presidente del Consiglio Notarile chiedeva la sanzione della censura per la richiesta di somme indebitamente alte e per l'uso di espressioni offensive e minacciose, mentre per le modalità di redazione del verbale chiedeva la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due anni.

La Commissione Regionale di Disciplina, con decisione emessa in esito all'udienza camerale del 18 maggio 2011, depositata il 13 luglio 2011, riteneva fondato solamente l'addebito concernente le modalità di redazione del verbale di inventario, per il quale, considerato integrato l'illecito disciplinare di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. a), applicava la sanzione della censura. In particolare, a giudizio della Commissione, era disciplinarmente rilevante la condotta del Notaio ..., in quanto questi, nel verbale di inventario *de quo*, non aveva riportato l'orario di inizio delle operazioni, aveva erroneamente indicato il piano dello stabile ove si trovava l'immobile presso il quale si svolgeva l'inventario e, infine, non aveva egli stesso provveduto ad apprezzare direttamente l'esistenza di beni mobili nell'alloggio del *de cuius*, limitandosi, sul punto, a ricevere le dichiarazioni dell'erede. Quest'ultimo profilo era ritenuto dalla Commissione quello più rilevante poiché il Notaio, omettendo un personale accertamento sulla sussistenza di beni di proprietà del *de cuius*, rendeva il verbale di inventario inidoneo a svolgere la funzione ad esso delegata dalla legge ovvero quella di accertare la consistenza patrimoniale del defunto.

Avverso tale provvedimento, il Notaio ... proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 158 Legge Notarile, dinanzi alla Corte d'appello di Torino.

Il reclamante chiedeva l'assoluzione dall'illecito disciplinare contestato sostenendo che la Commissione aveva erroneamente riconosciuto sussistente l'obbligo, per il notaio, di verificare personalmente le dichiarazioni circa la consistenza dell'asse ereditario. In proposito, il ... rilevava che, trattandosi di atto unilaterale di parte a contenuto dichiarativo, il pubblico ufficiale doveva limitarsi a ricevere le dichiarazioni prescritte dalla legge al momento della redazione del verbale di inventario, non sussistendo alcun obbligo di ispezione in capo al notaio, il quale adempie agli obblighi su di se gravanti, ricevendo e trascrivendo le dichiarazioni dell'erede.

Il ... contestava poi gli addebiti relativi alla mancata indicazione nel verbale di inventario dell'orario di inizio delle operazioni e alla erronea indicazione del piano dello stabile. La prima doveva ritenersi irrilevante poiché tutti gli interessati erano presenti, mentre la seconda sarebbe stata frutto di un mero rifiuto, inidoneo ad impedire di individuare correttamente l'immobile ove era stato redatto l'atto.

Il reclamante concludeva rilevando che la natura meramente formale degli addebiti mossigli era inidonea a ritenere perfezionato l'evento lesivo dei beni giuridici tutelati dall'art. 147, comma 1, lett. a) Legge Notarile, necessario per il perfezionamento di un illecito disciplinare come quello in esame, a forma libera, ma pur sempre illecito di evento e non di pericolo.

Si costituiva il Presidente del Consiglio Notarile, Notaio ..., nonché lo stesso Consiglio Notarile.

I resistenti eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del reclamo perché proposto nei confronti del Consiglio Notarile e non nei confronti del Presidente dello stesso.

Nel merito, sostenevano l'infondatezza del reclamo svolto dal notaio ..., essendo meritevoli di condivisione le osservazioni svolte dalla Commissione sull'apprezzamento della rilevanza disciplinare delle modalità di redazione del verbale di inventario.

Gli stessi resistenti proponevano, poi, reclamo incidentale, ritenendo che, data la gravità dell'illecito, la sanzione più adeguata fosse quella della sospensione, reiterando così quanto dedotto con l'istanza introduttiva del procedimento disciplinare.

Con memoria del 3 maggio 2012, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello ha chiesto il rigetto del reclamo.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'adita Corte d'appello di Torino, ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dai resistenti, ha rigettato il reclamo del notaio ...

La Corte distrettuale rilevava innanzi tutto che, omettendo di procedere direttamente all'accertamento relativo alla eventuale presenza di beni mobili appartenenti al *de cuius*, il notaio ... aveva sostanzialmente abdicato alle funzioni proprie del pubblico ufficio ricoperto al momento della redazione dell'atto. Proprio il profilo concernente il mancato adempimento dei propri doveri da parte del notaio, più che quello relativo ad eventuali infedeltà delle dichiarazioni ricevute, costituiva, secondo la Corte d'appello, la pietra angolare della decisione della Commissione Amministrativa Regionale, che veniva pertanto confermata. Così qualificata la rilevanza disciplinare della condotta del notaio ..., la Corte riteneva applicabile, nel caso in esame, l'illecito di cui all'art. 147, comma 1, lett. a), Legge Notarile, poiché la condotta dell'incolpato era idonea a ledere la dignità e la reputazione del notaio, ovvero i beni giuridici espressamente tutelati dalla norma da ultimo richiamata.

L'adita Corte d'appello rigettava, altresì, il reclamo incidentale proposto dai resistenti e, per l'effetto, confermava la sanzione della censura.

Per la cassazione di questa ordinanza, il notaio .. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, in proprio e in qualità di legale rappresentante del Consiglio Notarile, ha resistito

con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi, al quale il notaio .. ha resistito con controricorso.

La trattazione del ricorso veniva fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 21 giugno 2013, all'esito della quale la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della legge notarile.

A seguito di istanza del difensore del ricorrente, la trattazione della causa è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 24 marzo 2015, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Il ricorso principale consta di due motivi.

1.1. Con il primo motivo il notaio ... deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 775 cod. proc. civ. e art. 192 disp. att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 126 e 772 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, e insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d'appello ritenuto a carico del notaio l'obbligo di indicare personalmente e direttamente i beni presenti nell'appartamento.

Ad avviso del ricorrente, dall'art. 775 cod. proc. civ. e art. 192 disp. att. cod. proc. civ. non potrebbe evincersi obbligo alcuno, per il notaio, di procedere a diretta ispezione dell'ultimo immobile del *de cuius*, per accertare la presenza o meno di beni di sua proprietà.

Dalla legge deriverebbe esclusivamente l'obbligo di riportare, nel verbale di inventario, i beni appartenuti in vita al defunto. La Corte d'appello avrebbe quindi errato nel ritenere manchevole il verbale di inventario concluso dal notaio con la dichiarazione dell'erede sulla inesistenza di ulteriori beni appartenuti in vita al defunto.

Sempre nel primo mezzo il ricorrente si duole per gli errori compiuti dalla Corte d'appello nell'addebitare a sua imperizia e negligenza la mancata indicazione dell'orario di inizio delle operazioni che, secondo la corretta interpretazione degli artt. 771 e 772 cod. proc. civ., in relazione all'art. 126 cod. proc. civ., è necessario solo quando uno degli interessati non sia presente, perfezionandosi, altrimenti, l'inventario, con la sola indicazione del giorno, mese ed anno di inizio, continuazione e chiusura.

1.2. Con il secondo motivo del ricorso principale il notaio ... lamenta violazione e falsa applicazione, sotto un duplice profilo, dell'art. 147, comma 1, lett. a), Legge Notarile, nonché dell'art. 25 Cost. e dell'art. 1 cod. pen., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte d'appello ritenuto integrato l'illecito di cui all'art. 147, comma 1, lett. a), nonostante non si fosse verificato uno degli elementi essenziali di tale illecito, ovvero l'evento dannoso. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello, per un verso, avrebbe applicato la disposizione in esame come se ivi fosse previsto un illecito di pericolo astratto, stante il carattere meramente formale degli addebiti mossigli, che sarebbero, in quanto tali, inidonei non solo a ledere, ma addirittura a mettere in pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma; per altro verso, avrebbe violato il

principio di tipicità dell'illecito, avendo riconosciuto la responsabilità del notaio in assenza di una specifica norma incriminatrice che sancisca la rilevanza disciplinare di una omissione come quella contestata al notaio

2. Il ricorso principale non merita accoglimento.

2.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato, poiché nella impugnata ordinanza la Corte d'appello ha ricostruito correttamente l'insieme degli obblighi che fanno capo al notaio al momento della redazione del verbale di inventario. Invero, la natura pubblica dell'ufficio ricoperto dal notaio e la pubblica fede attribuita dalla legge agli atti dal medesimo rogati nell'esercizio della sua funzione non consentono di ritenere irrilevanti le omissioni che hanno viziato il verbale di inventario oggetto dei rilievi disciplinari.

In primo luogo, soccorre a sostegno della sussistenza, in capo al notaio, dell'obbligo di attestare personalmente la presenza o meno di ulteriori beni da inventariare, un argomento letterale. L'art. 775 cod. proc. civ., infatti, espressamente prevede quale deve essere il contenuto dell'inventario, stabilendo al comma 1, che: "Il processo verbale d'inventario contiene: 1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie; 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento; 3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante; 4) l'indicazione delle altre attività e passività; 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli"; e al secondo comma che "Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti".

La Corte d'appello ha dunque correttamente ritenuto che, tra i compiti del notaio, rientri anche la diretta attestazione circa l'esistenza o no di ulteriori beni mobili da inventariare, risultando, in caso di mera riproduzione della dichiarazione in tal senso ricevuta dall'erede, pregiudicata l'elevata affidabilità che l'ordinamento pretende sul contenuto degli atti direttamente ricevuti dal pubblico ufficiale.

In secondo luogo, merita, altresì, condivisione il riferimento all'art. 192 disp. att. cod. proc. civ..

L'interpello agli eredi presenti al momento dell'inventario sull'esistenza di altri beni da ricomprendere nell'inventario non può logicamente essere svolto, da parte di chi proceda alla redazione dell'inventario, se non dopo una personale ricognizione sui beni da inventariare, risultando, altrimenti, priva di utilità la previsione di procedere all'interpello.

Vi è poi un argomento sistematico a sostegno della soluzione adottata dalla Corte territoriale. Una delle principali finalità dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è quella di tutelare i creditori del *de cuius* dai pregiudizi che ai loro diritti potrebbero derivare dalla confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del defunto debitore. Pertanto, "una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto" (Cass. n. 16195 del 2007). Orbene, tale omissione produce, evidentemente, conseguenze diverse per l'erede dichiarante e per il notaio rogante, ma tali conseguenze rispon-

dono alla comune esigenza di tutela dei creditori del *de cuius*. Pertanto non possono essere condivise le tesi esposte dal ricorrente, allorché richiama “la natura di atto unilaterale a contenuto dichiarativo dell’inventario, nel quale è la parte, e non il pubblico ufficiale, a dover rendere le dichiarazioni prescritte dalla legge” (pag. 7 del ricorso principale). Quel che l’ordinamento pretende dal notaio rogante, infatti, non è la completezza delle dichiarazioni, requisito al quale deve ottemperare l’erede dichiarante, ma è la possibilità di attribuire pubblica fede alla attività da lui espletata, sicché il notaio deve operare affinché l’atto finale risulti esente da omissioni che potrebbero minare la pubblica fiducia sulla osservanza delle procedure previste per la redazione dell’atto.

La ragione della previsione della redazione del verbale di inventario per mezzo di un pubblico ufficiale, in altri termini, non risiede nella necessità di garantire il mero dato quantitativo della completezza delle attestazioni dell’erede, quanto piuttosto nella necessità di garantire un fattore qualitativo, derivante dall’elevato grado di perizia che ragionevolmente deve attendersi dallo svolgimento dell’attività da parte di un pubblico ufficiale.

Per questi motivi, l’idoneità dell’inventario ad attestare l’effettiva consistenza patrimoniale del *de cuius*, anche a garanzia dei creditori di quest’ultimo, scaturisce tanto dalla completezza delle dichiarazioni rese dall’erede, quanto dalla pubblica attestazione svolta dal notaio (*Omissis*).

2.2. Non meritevoli di accoglimento appaiono anche le doglianze sulla rilevanza disciplinare della mancata indicazione dell’orario di apertura delle operazioni.

Premesso che, ai sensi dell’art. 772 cod. proc. civ., comma 1 “L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni”, deve infatti ritenersi che la Corte d’appello abbia correttamente ravvisato la necessità che, ai fini di assicurare il controllo sulle operazioni di redazione dell’inventario, il pubblico ufficiale che vi procede indichi l’orario di apertura delle stesse. Invero, solo la indicazione dell’ora di inizio dell’inventario consente di verificare se l’avviso sia stato tempestivamente comunicato e se quindi lo stesso inventario possa ritenersi validamente effettuato.

3. Parimenti infondate sono le censure svolte nel secondo motivo di ricorso.

Occorre premettere che nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che “in tema di illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, la L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147, lett. a), prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all’interno della quale è punibile ogni comportamento, posto in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idoneo a compromettere l’interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si ponga in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico, dovendosi escludere che il verificarsi di un’eco negativa nella comunità integri un elemento costitutivo di tale illecito e che, tanto meno, occorra la prova della sua esistenza” (Cass. n. 21203 del 2011; Cass. n. 1170 del 2014).

L’art. 147 della legge n. 89 del 1913, invero, “individua con chiarezza l’interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l’interesse tutelato, condotta il cui contenuto, sebbene non tipiz-

zato, è integrato dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico; ne consegue, da un lato, che la norma menzionata è rispettosa del principio di legalità *ex art. 25 Cost.* (peraltro attinente alla sola materia penale), e dall'altro che la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, da parte del giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione, il cui controllo di legittimità sull'applicazione, da parte del giudice del merito, di concetti giuridici indeterminati e clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in essi del fatto concreto" (Cass. n. 4721 del 2012).

Nella motivazione di quest'ultima sentenza si è chiarito che "la ragione della mancanza di una specifica tipizzazione di ipotesi d'illecito, anche in tema di disciplina dei notai, al pari di quanto avviene per altre categorie, viene generalmente ravvisata nel fine di evitare che violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare. Pertanto, per un'esatta ricostruzione del controllo di legittimità sull'interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre prendere le mosse dalla premessa che la stessa descrive fattispecie d'illecito disciplinare, non mediante un catalogo di ipotesi tipiche, ma mediante clausole generali o concetti giuridici indeterminati. Ciò comporta anzitutto che tale norma non si presta ad una definitiva ed esaustiva individuazione di ipotesi tipiche sul piano astratto, sia pure da parte dell'organo deputato alla sussunzione del fatto nella norma generale. Il che, sotto il profilo attuativo, significa che il perimetro di tale norma generale, preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, non è esaurito dalle fattispecie tipiche lesive che possano rivenirsi nel codice deontologico professionale". Si è quindi rilevato che "l'applicazione di norme di tale specie può dar luogo a valutazioni che — pur rimanendo distinte dal campo della discrezionalità, intesa come ponderazione comparativa d'interessi — finiscono con l'attribuire all'organo decidente un margine di apprezzamento non controllabile in cassazione. Il sindacato del giudice di legittimità sull'applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere, quindi, rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto, utilizzando una simile tecnica di formulazione normativa, che attribuisce al giudice del merito uno spazio di libera valutazione ed apprezzamento. Il controllo della Corte di Cassazione sulla corretta interpretazione ed applicazione del citato art. 147, non può prescindere dal fatto che detta norma contiene, per la definizione delle condotte sanzionabili, concetti giuridici indeterminati". Ne consegue che, "non fornendo la norma, per sua intrinseca natura, elementi tassativi per la definizione delle condotte disciplinarmente illecite, il sindacato di legittimità deve tener conto del fatto che la categoria normativa impiegata finisce con l'attribuire agli organi disciplinari notarili un compito di individuazione delle condotte sanzionabili, nel quale non può ammettersi una sostituzione da parte del giudice di legittimità, consistente nella riformulazione o ridefinizione di tali condotte" e che "nell'individuazione di condotte costituenti illecito disciplinare degli esercenti la professione notarile, essendo le stesse definite dalla legge mediante una clausola generale, il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi agli organi disciplinari nell'enunciazione di ipotesi d'illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza".

Con sentenza n. 12995 del 2012, si è poi precisato che "gli illeciti disciplinari del notaio, se pure atipici, debbono comunque essere almeno tali da rientrare nelle

previsioni di cui alle lettere (a), (b) o (c) della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147. Deve, pertanto, escludersi la punibilità sul piano disciplinare del notaio il quale, nel redigere verbale di apertura del testamento olografo, abbia ommesso di dare conto della presenza di segni indecifrabili e privi di significato presenti sul retro della scheda testamentaria, non avendo tale omissione alcuna conseguenza sulla validità e sull'efficacia dell'atto richiesto al notaio".

Si può quindi ritenere per acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che la L. n. 89 del 1913, art. 147, lett. a) legittimamente configura come illecito disciplinare condotte che, ancorché non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio nonché il decoro e il prestigio della classe notarile; la individuazione in concreto di tali condotte è rimessa agli organi di disciplina dei notai; la valutazione che può essere esercitata in sede di legittimità sulle applicazioni fatte in concreto della citata disposizione è limitata al riscontro della non palese irragionevolezza; un sintomo rilevante ai fini della valutazione di irragionevolezza va individuato nelle conseguenze in termini di validità ed efficacia degli atti compiuti dai notai con condotte idonee a ledere la dignità professionale del notaio e il decoro e il prestigio della classe notarile.

3.1. Nel quadro di tali principi, con la precisazione che, per effetto della modificazione dell'art. 147 della Legge Notarile, la non occasionale violazione delle norme deontologiche costituisce essa stessa una ipotesi di illecito disciplinare a prescindere dalla compromissione della dignità e della reputazione professionale del notaio e del decoro e del prestigio della classe notarile, mentre la episodica violazione delle dette norme deontologiche può ancora concorrere ad integrare l'illecito di cui al citato art. 147, lett. a), deve ritenersi che il provvedimento impugnato si sottragga alla censura in esame.

La Corte d'appello ha motivato in maniera esaustiva ed adeguata circa la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi necessari per ritenere integrato l'illecito di cui all'art. 147, lett. a), della Legge Notarile, pervenendo alla conclusione che le mancanze del notaio incolpato fossero tali da determinare un pregiudizio per il decoro, la dignità e la reputazione tanto del singolo notaio, quanto della classe notarile; e ciò in quanto "alla luce della peculiarità della funzione affidata dall'art. 769 cod. proc. civ. (...) proprio ad un notaio, quale garanzia di corretto svolgimento dei suoi compiti di pubblico ufficiale, la palese superficialità dell'atto, gli errori nello stesso contenuti e il mancato corretto adempimento del suo compito", risultava evidente che i fatti contestati fossero "suscettibili di produrre nell'Autorità Giudiziaria e nei potenziali interessati all'atto (creditori del *de cuius*) una negativa valutazione della professionalità del notaio e del suo *modus operandi*" (pag. 18 ordinanza impugnata).

Ove si tengano presenti le considerazioni svolte con riferimento al primo motivo, la valutazione della Corte d'appello, confermativa della configurabilità dell'illecito disciplinare di cui all'art. 147, lett. a) della Legge Notarile, risulta immune dalle proposte censure. Deve, infatti, ritenersi che la Corte d'appello abbia non irragionevolmente apprezzato le circostanze del caso e la incidenza delle evidenziate lacune del verbale di inventario sulla funzione che lo stesso è destinato ad assolvere; e ciò a prescindere dal fatto che, nella specie, non sia intervenuta una dichiarazione di invalidità o di inefficacia del verbale. Invero, ciò che è stato oggetto di contestazione disciplinare, prima, e di applicazione di una sanzione disciplinare,

poi, è l'inadempimento del notaio ad uno specifico dovere, che discende dalla legge prima ancora che dalle norme deontologiche, che è quello di redigere gli atti in maniera precisa e in modo che siano idonei ad assolvere la funzione per la quale è previsto che l'atto sia redatto proprio da un notaio (o da altro pubblico ufficiale).

Né può condividersi l'assunto per cui l'illecito di cui alla lett. a), per effetto della inclusione della violazione delle norme deontologiche nella diversa ipotesi di illecito di cui alla lett. b) del medesimo art. 147 della Legge Notarile, non potrebbe più essere giustificato, sul piano della osservanza del principio di legalità, se non con il verificarsi di un evento. In proposito, come già accennato, la violazione delle norme deontologiche costituisce autonoma figura di illecito disciplinare nel caso in cui assuma un carattere "non occasionale" e sia quindi reiterata; per il caso in cui, invece, la violazione delle norme deontologiche sia episodica, la stessa ben può concorrere ad integrare la fattispecie dell'illecito di cui alla lett. a), che come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce illecito a forma libera, senza che tale configurazione da parte del legislatore comporti violazione del principio di legalità.

Non colgono, quindi, nel segno le doglianze del ricorrente sulla qualificazione dell'illecito in esame, quale illecito di danno piuttosto che di pericolo e, dunque, men che meno, quale illecito di pericolo astratto.

In conclusione, non merita accoglimento nessuno dei due profili nei quali è strutturato il secondo motivo di ricorso: è infondato il primo, concernente il mancato perfezionamento dell'illecito in esame, ed è infondato altresì il secondo, sulla mancata tipizzazione della condotta, dal momento che, essendo l'illecito in analisi un illecito a forma libera, per definizione la legge non fornisce *ex ante* la precisa descrizione della condotta, rimettendo al giudice, caso per caso, di verificare se l'individuazione, da parte degli organi disciplinari notarili, di condotte idonee a pregiudicare il bene tutelato dalla norma, risponda a criteri di ragionevolezza e verificabilità; il che ha puntualmente fatto la Corte d'appello con l'ordinanza qui impugnata.

4. Anche il ricorso incidentale è affidato a due motivi.

4.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Presidente del Consiglio Notarile in proprio ed in qualità di legale rappresentante del Consiglio Notarile deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 153, comma 1, lett. b), della Legge Notarile, per avere la Corte d'appello rigettato la preliminare eccezione di inammissibilità del reclamo, per omessa notifica dello stesso al Presidente del Consiglio Notarile in proprio, e non solo in qualità di rappresentante legale del Consiglio stesso.

4.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il Presidente del Consiglio Notarile si duole per la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento alla sanzione irrogata al notaio D. L.. Il ricorrente incidentale, reiterando una questione già oggetto del reclamo incidentale rigettato dalla Corte d'appello, ritiene che le mancanze del notaio D.L., in quanto incidenti sulle modalità di redazione di un atto pubblico, siano di una gravità tale da meritare la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, anziché la più mite sanzione della censura, irrogata dalla Corte d'appello.

5. Il ricorso incidentale non può essere accolto.

5.1. In virtù dell'orientamento costante di questa Corte, al quale il Collegio intende aderire, "il Consiglio dell'Ordine cui appartiene il notaio incolpato è, in ogni caso, litisconsorte necessario del giudizio, essendo portatore dell'interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare e legittimato, quindi, anche ad impugnare la relativa sentenza" (Cass. n. 255 del 2011). La Corte d'appello ha dunque fatto buon governo del principio testè esposto, rigettando la preliminare eccezione di inammissibilità, formulata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, in conformità al dettato degli artt. 93-ter e 153 Legge Notarile. A ciò si aggiunga, comunque, l'efficacia sanante della costituzione in giudizio del Presidente, avvenuta già nel giudizio dinanzi alla Commissione Regionale di Disciplina, in proprio, oltre che in qualità di legale rappresentante del Consiglio Notarile. Il contraddittorio tra le parti risulta, pertanto, correttamente instaurato e laddove una delle parti necessarie non fosse stata citata in giudizio, il rimedio esperibile sarebbe stata la integrazione del contraddittorio e non già l'inammissibilità del reclamo dinanzi alla Corte d'appello.

Il primo motivo del ricorso incidentale è quindi infondato.

5.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13617 del 2012, "la determinazione in concreto della sanzione da infliggere in sede disciplinare, nell'ambito di quelle previste dalle norme che le comminano, è esito dell'esercizio di poteri discrezionali conseguenti ad apprezzamenti eminentemente di merito, sicché non può formare oggetto di sindacato nel giudizio di legittimità".

Nel caso di specie, la sanzione della censura era stata applicata già dalla Commissione Regionale di Disciplina, che aveva disatteso la richiesta di irrogare la sanzione della sospensione avanzata con l'istanza di procedimento da parte del Presidente del Consiglio Notarile. La medesima richiesta era stata riproposta, poi, con reclamo incidentale dinanzi alla Corte d'appello di Torino che, con l'ordinanza impugnata, la ha rigettata, dando conto, con motivazione convincente ed esente da vizi, delle ragioni per le quali la sanzione della censura era da ritenersi la più congrua, per il caso in esame.

6. In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati (*Omissis*).

(1) La funzione notarile nella redazione del verbale di inventario di eredità accettata con detto beneficio.

Prima che dall'erede si dia principio all'Inventario, egli di propria mano vi apponga a capo di esso il Venerabile Segno della Santa Croce, con cui dimostra che esso promette di notare, e descrivere nel medesimo inventario fedelmente tutto ciò che troverà nell'Eredità, senza usare il menomo dolo, frode od inganno, ma di seguire la pura e semplice verità (A. PACINI, Il Notaro principiante istruito, Tomo Sesto, Parte Seconda, Perugia, MDCCLVIII, p. 152).

(1) La sentenza in esame ha il merito di richiamare l'attenzione sulla funzione e sull'articolazione degli obblighi che il notaio è chiamato a rispettare nella redazione del verbale d'inventario di eredità accettata con il beneficio di inventario, in quanto non è dato reperire autorevoli e consolidati precedenti giurisprudenziali in materia (2), ma la pronuncia non può non destare notevoli perplessità.

In effetti, la Cassazione, rigettando il ricorso del notaio contro la decisione della Corte d'Appello, che aveva confermato quella della Commissione Regionale di Disciplina, alla quale si era rivolto il Presidente del Consiglio Notarile, ha ritenuto corretta la decisione della Corte appellata, anche se la S.C. ha affermato che il controllo di legittimità sull'applicazione di norme disciplinari, non consente alla Cassazione di sostituirsi agli organi disciplinari nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza; valutazione che, nella fattispecie in esame, non sembra adeguatamente rispettata.

Questa la fattispecie: il notaio, nella redazione del verbale di inventario, aveva ommesso l'indicazione dell'ora di inizio delle operazioni, e non aveva proceduto ad inventariare i beni mobili esistenti nell'abitazione del *de cujus*, limitandosi a riportare nel verbale la dichiarazione dell'erede di inesistenza di tali beni (3).

Per tali comportamenti, era stata richiesta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due anni, ridotta successivamente a quella della censura.

Per quanto concerne il primo rilievo, quello della mancata indicazione dell'ora di inizio delle operazioni nel verbale, si può osservare che tale ora deve essere indicata nell'avviso che il notaio deve dare a norma dell'art. 772 c.p.c., ma dell'obbligo di inserire nel verbale tale formalità non v'è cenno, né nella norma concernente il contenuto del processo verbale (art. 775 c.p.c.), né nella legge notarile. Questa infatti prevede l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione avviene negli atti di ultima volontà nonché, qualora le parti lo richiedano o il notaio lo ritenga opportuno, negli altri atti (art. 51, co. 2, n. 11 l. 16 febbraio 1913, n. 89, in appresso anche l.n.).

La mancanza di tale indicazione nel verbale di inventario può assumere rilievo quando all'inizio delle operazioni non siano presenti tutte le persone che hanno diritto di assistere all'inventario a norma dell'art. 771 c.p.c., e che pertanto sono destinatarie dell'avviso di cui all'art. 772, ma, nella fattispecie, non mancava alcuno degli aventi diritto e, del resto, il verbale in oggetto non è stato impugnato (4).

Negli altri casi, tale indicazione può essere opportuna, ma non può avere alcuna valenza, e ritenerla obbligatoria quando non manca nessuno degli aventi diritto ad intervenire, vorrebbe dire essere più realisti del re (cosa, se non impossibile, sicuramente anacronistica in una repubblica).

È opportuno tener presente inoltre che le sanzioni dell'avvertimento e della censura, in seguito alla modifica dell'art. 136 della legge notarile, attuata con l'art. 20 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249, debbono essere comminate, attualmente, per qualsiasi "infrazione", e non più per qualsiasi "mancanza" come nel testo precedente.

Ora, dal momento che l'indicazione dell'ora iniziale non è prescritta per il verbale dell'inventario da alcuna norma di legge, la sua assenza non può considerarsi né una mancanza né un'infrazione, e nemmeno può ritenersi necessaria per giustificare il c.d. onorario ad ore, già previsto dall'art. 11 della Tariffa notarile (d.m. 27 novembre 2001), dal momento che detta Tariffa, come quella di qualsiasi professione, è stata abrogata (art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27), e non c'è alcuna prescrizione al riguardo nei parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per quanto concerne i notai, in ordine ai quali l'art. 32 n. 4 della citata l. n. 27/2012 si limita a disporre che il compenso di cui alle Tabelle B, C, e D allegate a detta legge, può essere aumentato o ridotto in considerazione, tra l'altro, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato.

Per quanto concerne il secondo rilievo, esso sarebbe giustificato, secondo le pronunce in esame, in quanto:

a) il notaio dovrebbe attestare direttamente l'esistenza o meno di ulteriori beni, oltre quelli indicatigli dall'erede;

b) il suo operato è sanzionabile (disciplinarmente) ancorché non produca danno, se si limiti a riprodurre le dichiarazioni ricevute dall'erede, perché questo comportamento concretirebbe un illecito, sancito dall'art. 147 della legge notarile, posta a difesa del prestigio della categoria, e pregiudicherebbe l'affidabilità che l'ordinamento pretende per gli atti ricevuti dal notaio;

c) non va dimenticata la tutela dei creditori del defunto, in quanto una delle finalità dell'eredità accettata con il beneficio di inventario, è quella di garantire, oltre ai legatari, eventuali creditori dai pregiudizi che potrebbero derivare loro dalla confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede;

d) la redazione del verbale sarebbe affidata al notaio non per la necessità di garantire il mero dato quantitativo della completezza dell'attestazione dell'erede, quanto piuttosto per la necessità di garantire un fattore qualitativo, rispetto al quale l'autorevolezza e l'affidabilità del notaio fa la differenza.

Non sarà inutile osservare preliminarmente che le suddette affermazioni dovrebbero essere valide non soltanto per il notaio, ma anche per il Cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione, il quale è anch'esso pubblico ufficiale, ed è anch'esso deputato, alternativamente con il notaio, anzi, è menzionato prima di lui, ad eseguire l'inventario (art. 769 c.p.c.); non c'è infatti alcuna norma che stabilisca diversità di funzioni tra i due pubblici ufficiali per la redazione dell'inventario, anche se al Cancelliere non sarebbero comunque applicabili le sanzioni disciplinari previste per il notaio.

È opportuno ricordare che l'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario è attualmente meno frequente dell'accettazione pura e semplice anche se, come risulta dai lavori preparatori del secondo libro del c.c. vigente, era intenzione del legislatore di fare dell'accettazione beneficiata la regola, poiché tale forma doveva essere considerata naturale, in quanto rientrante nei modi di una diligente ed oculata cura dei propri interessi (5), tant'è che essa fu ed è prevista obbligatoriamente per le eredità devolute, tra l'altro, agli incapaci e alle persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (per questi ultimi, soltanto dopo la sostituzione dell'art. 473 c.c. con l'art. 1, co. 2, l. 22 giugno 2000, n. 192).

Probabilmente, vari fattori non hanno giovato alla diffusione dell'istituto, quali, principalmente, l'importo delle spese per il procedimento, la complessità della procedura da rispettare, anche se questa, come è nella comune esperienza, il più delle volte, non viene portata a termine (specialmente se è stata iniziata perché obbligatoria, come avviene soprattutto per le persone giuridiche e gli altri enti), la necessità di munirsi dell'autorizzazione per l'alienazione dei cespiti ereditari, con il conseguente vincolo del ricavato a disposizione dei creditori.

La trattazione dell'istituto in giurisprudenza, come si è accennato, non è frequente, e comunque, per quanto concerne la fattispecie in esame è pressoché inesistente salvo alcune decisioni dei giudici di merito sopra richiamate, e nella dottrina è notevolmente scarsa (6), se si considera che esso riceve pochi cenni nella manualistica, cenni che consistono per lo più nella parafrasi delle norme di diritto civile (artt. 490 e ss. c.c.) e in quelle di diritto processuale (art. 769 e ss. c.p.c.), ed è consueto il reciproco rinvio dall'una all'altra disciplina, senza ulteriori chiarimenti.

Se, peraltro, si esamina criticamente la normativa contenuta nel c.p.c., è agevole rilevare come la redazione dell'inventario disciplinata dagli artt. 769 e ss. del codice di rito, presuppone chiaramente che esso sia stato preceduto dall'apposizione dei sigilli (artt. 752 e ss. c.p.c.).

Giova ricordare peraltro, che l'apposizione dei sigilli è obbligatoria (art. 754 c.p.c.), in quanto è disposta d'ufficio o su richiesta del privato, soltanto qualora:

a) il coniuge o uno degli eredi è assente dal luogo;

b) tra gli eredi vi siano minori o interdetti e manchi il tutore o il curatore (non anche se si tratti di inabilitati, emancipati o beneficiari dell'assistente di sostegno).

In entrambi i casi, se il defunto non abbia disposto altrimenti con testamento;

c) il defunto sia stato depositario pubblico (*ex art. 2714 c.c.*), oppure abbia rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato, nel qualcaso i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati o ai locali e mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati (7).

L'apposizione dei sigilli invece è facoltativa, anche se l'eredità è stata accettata con il beneficio dell'inventario (*art. 753 c.p.c.*), da parte:

a) dell'esecutore testamentario (*ex art. 705 c.c.*), salvo che fra i chiamati vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, nei quali casi egli ha l'obbligo di fare apporre i sigilli;

b) di coloro che possono aver diritto alla successione;

c) delle persone che coabitavano con il defunto al momento della morte o erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;

d) dei creditori del defunto.

Per quanto concerne l'inventario, l'erede è esonerato dalla redazione del medesimo, qualora detto atto sia stato già redatto:

a) dal curatore dell'eredità giacente (*art. 529 c.c.*);

b) dall'esecutore testamentario (*art. 705 c.c.*);

c) da uno dei coeredi o dei chiamati (*art. 510 c.c.*).

Ora, l'*art. 775 c.p.c.* dispone che qualora alle operazioni debba procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

1) le chiavi da lui custodite a norma dell'*art. 756*;

2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, della istanza e del decreto di rimozione;

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte, con indicazione del nome, cognome degli oppositori e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.

La copia indicata nel n. 2 e la nota indicata nel n. 3 sono unite all'inventario.

A norma dell'*art. 777 c.p.c.*, le disposizioni suddette si applicano ad ogni inventario ordinato dalla legge, salvo le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori (*art. 363 c.c.*) (8): ovviamente, qualora l'inventario non sia stato preceduto dall'apposizione dei sigilli, non soltanto non può applicarsi integralmente il disposto sopra indicato dall'*art. 770*, ma è di tutta evidenza che anche le altre disposizioni contenute nel Capo III non possono necessariamente essere adottate, ma debbono essere adattate.

Né l'*art. 775*, né altra norma sancisce l'obbligo di inventariare tutto ciò che si trovi nell'abitazione del defunto (9), qualora vi sia mancata l'apposizione dei sigilli.

Non si può negare che l'apposizione dei sigilli in alcuni locali crei una sorta di presunzione che tutto quanto vi si trovi sia o possa essere di proprietà del defunto (10), in quanto nella richiesta fatta dalle persone legittimate a chiederla, si presume che esse debbano indicare i locali nei quali, a loro avviso, potrebbero trovarsi i beni da inventariare (*arg. ex art. 754, n. 3 c.p.c.*).

Detta presunzione è giustificata e può avere soprattutto una ragione d'essere soprattutto se l'operazione viene effettuata nei giorni immediatamente successivi alla morte del soggetto, allo scopo di evitare la scomparsa o la sottrazione di beni.

È ovvio che in tal caso l'ufficiale che procede all'inventario, lo stesso che esegue la rimozione dei sigilli (*art. 765, co. 1 c.p.c.*), che deve essere seguita dall'inventario se ricorrono le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3 dell'*art. 753* (*art. 763 co. 2 c.p.c.*), non ha bisogno che alcuno gli indichi i beni da inventariare (11): l'ipotesi è analoga a quella dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza a norma dell'*art. 1840, co. 2 c.c.*; semmai egli ha l'obbligo di riportare le eventuali contestazioni fatte dagli interessati

presenti all'inventario circa la proprietà di qualche oggetto, che comunque deve essere descritto — come ogni altro oggetto che si trovi nei locali sigillati — nel verbale (art. 775, co. 2 c.p.c.)

Ma è altrettanto ovvio che ben diversa è la situazione quando sia mancata l'apposizione dei sigilli e non sia possibile (o almeno attendibile) espletare *in loco* e a distanza di tempo, l'inventario, soprattutto quando in quella che era la casa di abitazione del *de cuius* (e a maggior ragione l'altro locale o gli altri locali nei quali potrebbero trovarsi i beni di sua proprietà):

a) non vi siano beni del defunto (o non vi siano più) e l'inventario debba eseguirsi magari dopo molti anni, o i locali siano stati occupati nel frattempo da altre persone (12);

b) il defunto non sia stato proprietario dei locali, e nell'occupazione di essi siano subentrati altri proprietari, conduttori o affittuari;

c) il defunto abbia alienato in vita la nuda proprietà dei locali, riservandosene l'usufrutto o il diritto di abitazione, ed estintosi questo con la morte, ne sia avvenuta la consolidazione alla nuda proprietà, che era stata trasferita in vita dal *de cuius* ad altri soggetti;

d) non vi siano beni da inventariare, in quanto quelli ubicati nei locali del defunto, con il decorso del tempo siano deperiti, rubati o siano stati alienati: nel qual caso l'accettazione tacita dell'eredità non può sussistere né per l'incapace né per il suo rappresentante legale che non sia anche erede che li abbia alienati, salva la sua personale responsabilità (13).

In tutti questi casi — che nella pratica costituiscono la maggioranza, — come nell'ipotesi frequente che si debba procedere alla vendita di beni immobili (magari dell'unico immobile pervenuto per successione) e si debba richiedere l'autorizzazione del Tribunale a norma dell'art. 747 c.p.c., autorizzazione che non viene concessa se non sia fornita la prova dalla preventiva accettazione (quando sia prevista obbligatoria) dell'eredità con il beneficio dell'inventario: è di tutta evidenza che quest'ultimo possa essere eseguito soltanto in base alle dichiarazioni dell'erede.

L'accettazione beneficiata è comunque un onere per l'erede, non soltanto quando ne sia prevista l'obbligatorietà dalla legge, ma anche se egli voglia mantenere la distinzione del suo patrimonio da quello del defunto.

L'erede, inoltre, è il soggetto maggiormente in grado di conoscere quali e quanti beni siano stati di proprietà del defunto, anche se la sua conoscenza può essere incompleta: egli infatti decade dal beneficio di inventario solo se omette di descrivere beni dell'eredità "in mala fede", o denunzi "in mala fede" nell'inventario passività non esistenti (art. 494 c.c.).

Se quindi è ammissibile che l'erede possa non essere a conoscenza dell'esistenza di tutti i beni compresi nell'eredità, a maggior ragione non è sostenibile che il pubblico ufficiale che procede all'inventario sia tenuto a far ricerca di questi beni, anche perché la legge non lo prescrive.

Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, non c'è alcuna disposizione che preveda per il pubblico ufficiale l'obbligo di eseguire un personale accertamento sulla sussistenza di tutti i beni che potrebbero essere stati di proprietà del defunto (14), diversamente da quel che disponeva invece ad es. l'art. 419 del Codice civile della cessata Repubblica Democratica Tedesca, secondo il quale "il notariato di Stato può adottare i provvedimenti che favoriscono la predisposizione esatta e completa dell'inventario dell'eredità. In particolare esso può richiedere informazioni, la produzione di documenti e l'accesso a luoghi in cui si trovano beni ereditari ed anche consultare degli esperti. Il notariato di Stato può anche redigere direttamente l'inventario dell'eredità".

È pacifico che il notaio debba limitarsi a descrivere i beni che gli vengono indicati, soprattutto dall'erede, ma anche dei soggetti di cui all'art. 192 disp. att. c.p.c., senza

essere tenuto a compiere attività investigative volte a reperire ulteriori beni da inventariare (15).

Per quanto concerne l'idoneità dell'inventario ad attestare l'effettiva consistenza patrimoniale del *de cuius*, che dovrebbe scaturire tanto dalla completezza delle dichiarazioni rese dall'erede, quanto dalla pubblica attestazione resa dal notaio, è legittimo affermare che per l'individuazione dell'effettiva consistenza patrimoniale del defunto, occorrerebbe compiere accertamenti per l'esistenza non soltanto di altri beni mobili da comprendere nell'inventario eseguito *in loco*, interrogando coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti (come prescrive l'art. 192 disp.att. c.p.c.), ma anche di altri beni, quali gli immobili, le partecipazioni societarie, i beni mobili registrati, le multiproprietà, i crediti, i valori e il denaro depositati presso banche ed istituti di credito (anche esteri) (16), i diritti patrimoniali d'autore, i brevetti, le opere dell'ingegno, le aziende commerciali ed agricole, le cappelle funerarie e i sepolcri, il contenuto delle cassette di sicurezza, l'inventario delle quali è disciplinato autonomamente dall'art. 48, n. 6 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Secondo la norma, l'inventario dovrebbe comprendere anche l'indicazione delle passività, anche se si è ritenuto che la mancata indicazione delle medesime non comporta la nullità del verbale (17).

L'accertamento delle passività peraltro è importante perché può comunque essere determinante per l'erede, ai fini della valutazione della sua convenienza, ad es., di mantenere o meno la separazione del suo patrimonio da quello del defunto.

Questi ulteriori accertamenti, che non risultano posti a carico del notaio dalla legge (e del resto la sentenza in commento non cita alcuna norma al riguardo), potrebbero essere, in mancanza di una dichiarazione da parte dell'erede, in taluni casi enormemente complicati e costosi (18), in altri preclusi — ove non sia l'erede a compierli, provando la sua qualità con atto notorio, o ad autorizzarli — dalla normativa sulla *privacy* (19): così per l'accertamento dell'esistenza, in particolare:

a) di immobili, occorrendo al riguardo la consultazione di tutti gli uffici tecnici erariali e di tutte le Conservatorie dei Registri immobiliari del nostro Paese (che superano il centinaio), consultazione che comunque non sarebbe sufficiente per l'individuazione di immobili acquistati all'estero dal defunto;

b) di partecipazioni societarie, concernenti peraltro solo quelle di società di persone e società a responsabilità limitata, desumibili per quelle aventi sede in Italia dalle risultanze dei vari (di tutti gli?) Uffici del Registro delle Imprese;

c) di beni mobili registrati, il valore di alcuni dei quali (si pensi a yachts, superjet ed elicotteri, battenti non di rado bandiere estere) potrebbe essere superiore a quello degli immobili;

d) di conti correnti, valori depositati e beni contenuti in cassette di sicurezza presso banche ed istituti di credito, dai quali nessuno, al di fuori degli aventi diritto (eredi, dopo aver fornito la prova della loro qualità) può attingere notizie.

Quanto poi all'affermazione che la scelta di affidare le operazioni di inventario al notaio per l'autorevolezza e l'affidabilità del medesimo, non sembra che sia ragionevolmente un motivo determinante per preferire il notaio al Cancelliere (art. 779, co. 1 c.p.c.).

Per quanto concerne infine la tutela dei creditori del defunto, che verrebbe assicurata dalla preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell'erede, si può osservare che detta tutela costituisce un risultato riflesso, non decisivo e non definitivo, in quanto:

a) non crea un vincolo reale, diversamente dalla separazione dei beni *ex* artt. 512 e ss. (20);

b) non costituisce prova della titolarità del defunto in ordine ai beni descritti nell'inventario (21);

c) può venir meno non soltanto se l'erede decade dal beneficio d'inventario, ma anche se vi rinuncia (22).

Inoltre resta sempre all'erede la possibilità di disporre liberamente dei beni ereditari, salva la decadenza dal beneficio, senza però che l'eventuale atto di disposizione sia inefficace rispetto a coloro al cui soddisfacimento i beni sarebbero riservati, a meno che i creditori non abbiano già provveduto anteriormente alla separazione dei beni *ex art. 499 c.c.* (23).

In conclusione, può rilevarsi che una serie di disposizioni, vecchie e nuove, nazionali e straniere, ha posto chiaramente a carico dell'erede, con l'onere di richiedere il beneficio, l'obbligo di inserire nell'inventario i beni attinenti l'eredità del defunto, mediante una sua dichiarazione (24), che il pubblico ufficiale può e deve controllare, ma che può integrare, se e quando ne abbia la possibilità di farlo per percezione diretta, come nel caso dell'inventario preceduto dall'apposizione dei sigilli, oppure quando risulti dalle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo che gli vengono esibite e che egli deve firmare in principio ed in fine e descrivere nell'inventario.

In particolare, per quanto concerne la descrizione degli immobili, che deve essere effettuata mediante l'indicazione dei dati prescritti nell'*art. 775, co. 1, n. 1*, mentre per quanto concerne i numeri del Catasto e delle mappe censuarie è possibile riferirsi alla documentazione che deve essere fornita dall'erede, per quanto concerne i confini, il notaio deve necessariamente riportare nel verbale quanto dichiarato dall'erede, dal momento che una sua constatazione *in loco* non è obbligatoria e comunque gli sarebbe preclusa per gli immobili ubicati al di fuori della sua competenza territoriale (in passato, il Distretto, attualmente, la Corte d'Appello) *ex art. 27 l.n.* (25).

Non è senza significato che in numerose norme di legge, principalmente dalle dichiarazioni dell'erede risulti consistere l'indicazione delle attività ereditarie, come attestato nel tempo dai formulari notarili, a partire da quello del PACINI, riportato nell'epigrafe, che è comunque la traduzione pressoché letterale di quello del ROLANDINO (26), a quelli attualmente in uso (27).

In definitiva può affermarsi che, se il verbale d'inventario dell'eredità beneficiata è l'atto pubblico di ricognizione di un complesso di beni con il quale il notaio o il cancelliere dovrebbero accertare la consistenza delle attività ereditarie, allo scopo di fornire una descrizione esatta e completa dei beni costituenti il patrimonio del defunto (28), è però nella comune esperienza che tale scopo possa non essere sempre raggiunto, e comunque possa non esserlo con la redazione del verbale di inventario, in quanto la legge lascia all'erede l'obbligo di integrare — e per quanto a sua conoscenza — le risultanze di detto verbale con l'indicazione e la descrizione di quei beni del defunto che non risultano presenti nei luoghi in cui l'inventario viene eseguito.

MARCELLO DI FABIO

(1) Di questa sentenza è stata data tempestiva notizia su *Il Sole - 24 Ore* del 29 agosto 2015, ma con un riassunto non corrispondente al testo della pronuncia, in quanto, inesattamente, sul giornale è stato affermato che il notaio avrebbe l'obbligo in occasione della redazione del verbale di inventario, di attestare direttamente l'esistenza o meno di ulteriori beni immobili (oltre quelli descritti nell'inventario), non limitandosi a riprodurre le dichiarazioni rilasciate dall'erede.

(2) V. Trib. Torino 24 novembre 1967 e 12 gennaio 1968, in *Riv.not.*, 1969, p. 628 e ss., con nota critica di G. METTIERI, *In tema di idoneità dell'inventario a vincere la presunzione di esistenza nel compendio ereditario di determinati valori*; Trib. Padova 1° aprile 1985, *ivi*, 1985, p. 1006 e s. Secondo le prime due sentenze, l'inventario deve comprendere tutto ciò che viene rinvenuto nell'abitazione del *de cuius* e deve essere effettuato presso il domicilio del medesimo; secondo la terza, invece, in mancanza di espressa previsione di legge, non è inesistente né nullo l'inventario redatto *de relato*, senza accesso nell'ultimo domicilio del defunto.

(3) L'unica disposizione che per l'inventario dei beni mobili contiene un riferimento all'abitazione del defunto è l'*art. 9 del d.lgv. 31 ottobre 1990, n. 346*, concernente l'imposta sulle successioni, secondo

il quale si considerano compresi nell'attivo ereditario, denari, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, salvo che da inventario *ex art.* 769 e ss. c.p.c. non ne risulti l'esistenza per un importo diverso (co. 1): si considera mobili l'insieme dei mobili destinato all'uso o all'ornamento delle abitazioni (co. 2).

(4) Né poteva esserlo per mancanza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., dal momento che tutti coloro che dovevano intervenire erano presenti, con il che, a norma dell'art. 156, co. 3 c.p.c. non può essere pronunciata la nullità di alcun atto processuale per inosservanza di forme se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato.

È stato affermato infatti che la tendenza antiformalistica del processo si ripercuote sul regime della nullità, in quanto negli atti processuali è attribuita massima rilevanza allo scopo (S. SATTA e C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, 12^a ed., Padova, 196, p. 290).

Tale affermazione è in linea con quella che attualmente è definita la fattualità del diritto, intendendo con questo sintagma una enorme virulenza dei fatti che hanno la capacità di condizionare il diritto e di plasmarlo (P. GROSSI, *Sulla odierna fattualità del diritto*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 11 e ss.).

(5) L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1964, p. 267.

(6) Può essere sufficiente consultare C. VOCINO, *Contributo alla dottrina del beneficio d'inventario*, Milano, 1942; ID., *Inventario (Beneficio di) Diritto civile*, in *Noviss. Dig. It.*, IX, Torino, 1963; B. COMUNALE, *Inventario (dir. priv.)*, in *Enc. del dir.*, XXII, 1972, p. 632 e ss.; M. FERRARIO HERCOLANI, *L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. BONILINI, I, Milano, 2009, p. 1259 e ss.

(7) Un'ipotesi particolare è costituita dalla morte del notaio in esercizio, nel qual caso il Capo dell'Archivio notarile del Distretto deve procedere alla apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove: art. 39 co. 1 l.n.

(8) Da intendersi se soggetti a tutela e altrettanto dicasi per gli incapaci maggiorenni, in virtù del richiamo *ex art.* 424 c.c.. Si tratta di un inventario connotato da particolari caratteristiche, quali la necessità che il notaio sia delegato dal giudice tutelare, la presenza del pro-tutore oltre che del tutore e, qualora il minore abbia compiuto gli anni sedici, ove possibile con il suo intervento, la necessaria presenza di due testimoni, scelti preferibilmente (in deroga a quanto prescritto dall'art. 50 l.n.) fra i parenti e gli amici di famiglia, la dichiarazione con giuramento da parte del tutore e del protutore della sincerità dell'inventario, deve avere per oggetto i beni del minore *ex art.* 362 (non si parla di passività), e può essere fatto senza ministero di cancelliere o di notaio se il valore presunto del patrimonio non superi euro 7,75.

(9) G. METTIERI, *op.cit.*, p. 635.

(10) Anche perché per la rimozione dei sigilli occorre sempre l'ordine del giudice (art. 763, co. 1 c.p.c.), così come per l'inventario è necessaria la nomina (art. 769 co. 1 c.p.c.) che l'art. 1 della l.n. definisce delega del Tribunale, quando siano stati apposti i sigilli, mentre tale provvedimento non è più necessario se i sigilli non sono stati apposti (art. 769, co. 4 c.p.c., comma aggiunto dall'art. 13, co. 1 lett. b-bis del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, conv. in l. 17 febbraio 2012, n. 10).

È chiaro che la mancata richiesta della apposizione dei sigilli (ove non sia obbligatoria) testimonia l'assenza negli aventi diritto di preoccupazioni e timori per l'eventuale sottrazione di beni, soprattutto se l'inventario debba essere eseguito a distanza di molto tempo dall'apertura della successione.

(11) Se l'inventario è formato a seguito dell'apposizione dei sigilli, l'erede può disinteressarsene, salvo che per contestare, al pari degli altri soggetti presenti nelle operazioni, l'inventario di alcuni beni, mentre se non c'è stata la apposizione dei sigilli, l'erede deve collaborare, indicando i beni ereditari (G. METTIERI, *op. cit.*, p. 634).

(12) Si dovrà provvedere alla formazione dell'inventario anche se nulla vi sia nell'eredità, ma in tal caso sarà sufficiente la dichiarazione di assoluta mancanza di un compendio ereditario (G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, p. 111); ma ovviamente tale dichiarazione, che il pubblico ufficiale dovrà riportare nel verbale, dovrà provenire sempre dall'erede e non essere il risultato di una ricerca (negativa) da parte del p.u.. Di una dichiarazione del genere fatta in buona o mala fede dall'erede, il notaio non può che prenderne atto riportandola nel verbale.

(13) L'accettazione tacita che potrebbe essere fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale, e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace che resta nella posizione di chiamato fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunciare all'eredità entro il termine di prescrizione (Cass. 1^o febbraio 2007, n. 2211, in *Giust. civ.*, 2007, p. 577 e ss.).

(14) V. Perspicuamente il puntuale scritto di L. CAVALAGLIO, *Del beneficio d'inventario*, in *Comm. del c.c.*, diretto da E. GABRIELLI, *Delle successioni*, Art. 456-564, a cura di V. CUFFARO e F. DELFINI, Milanofiori Assago, 2009, p. 272, n. 4: il notaio deve solo descrivere i beni senza essere tenuto alla ricerca

dei medesimi; P. BOERO, *La legge notarile commentata*, I, Torino, 1993, p. 43; R. BRAMA, *Contenuto dell'inventario in materia di successione*, in *Riv. not.*, 1982, p. 160 e ss.

(15) L. CAVALLAGLIO, *op. loc. cit.*

(16) Eloquenti prova della difficoltà di conoscere l'esistenza di tali beni ne sono le varie disposizioni che si sono succedute, alcune delle quali tuttora in corso, per agevolare il rientro dei capitali dall'estero, capitali che possono essere costituiti non solo da denaro, ma anche da altri beni, immobili compresi.

(17) Cass. 3 ottobre 1959, n. 2664, in *Foro it.*, 1960, I, c. 93.

(18) È opportuno osservare che spese del genere sarebbero difficilmente sostenibili nei casi, abbastanza frequenti, nei quali il coniuge superstite, unico esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, debba procedere alla vendita dell'unico immobile a questi pervenuto per successione e, per ottenere la prescritta autorizzazione dell'A.G., debba produrre a quest'ultima la documentazione comprovante l'avvenuta accettazione con il beneficio d'inventario, che viene ad essere effettuata magari dopo vari anni dall'apertura della successione.

(19) Singolare è in proposito la sentenza della S.C. 8 settembre 2015, n. 17790, con la quale tra i dati relativi alle persone decedute ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, ex d.lgs. n. 196/2003 sulla *privacy*, non rientrano quelli identificativi di terze persone quali sono i beneficiari delle polizze sulla vita stipulate dal *de cuius*; si tratta di dati che potrebbero essere necessari per accertare se, con il pagamento dei relativi premi, il defunto abbia leso il diritto dei legittimari a conseguire la propria quota di legittima, e quindi per conoscere il soggetto da convenire in giudizio con l'azione di riduzione della donazione indiretta effettuata con il contratto di assicurazione, e pertanto reintegrando la consistenza del patrimonio ereditario con la somma dei premi versati.

(20) Opinione prevalente in dottrina: *contra*, A. CICH, *Successioni per causa di morte*, Parte generale, in *Trattato A. Cich - F. Messineo*, Milano, 1954, p. 277; L. FERRI, *op. cit.*, p. 366; C. VOCI, *Beneficio*, cit., p. 22, preferiscono parlare di privilegio.

(21) Si tratta di compito e responsabilità ben diverse che il notaio può avere in altri casi, nei quali gli si richiede di accertare la proprietà, la disponibilità e la libertà di taluni determinati immobili, che comunque non deve ricercare ma che gli vengono indicati, come nel caso:

a) del certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari che il creditore, il quale richiede la vendita dell'immobile pignorato nella espropriazione immobiliare, può allegare al ricorso da depositare in sostituzione dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relativi agli immobili da espropriare, effettuate nei venti anni anteriori al pignoramento (art. 567, co. 2 c.p.c.);

b) delle relazioni notarili attestanti la proprietà, la disponibilità e la libertà degli immobili da ipotecare, che Banche ed Istituti di Credito richiedono in sostituzione delle certificazioni catastali ed ipotecarie.

(22) Né alla rinuncia, per l'art. 490 c.c., possono opporsi i creditori non separatisti (Trib. Trani 4 dicembre 1945, in *Foro it.*, Rep. 1947, voce *Successione lg. e test.*, n. 52); *contra*, A. CICH, *Trattato*, cit., 1961, p. 326.

(23) U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, II, Milano, 1949, p. 71 e ss.

(24) Art. 494 c.c. (erede che ha ommesso di denunciare.....), art. 801 *Code Napoleon* (erede che è colpevole di aver occultato o di aver scientemente ommesso di descrivere.....); art. 967 c.c. 1865 (erede colpevole di aver scientemente o con mala fede ommesso di descrivere nell'inventario.....); 2002 BGB (per la redazione dell'inventario, l'erede deve farsi coadiuvare da un'autorità competente o da un competente funzionario o notaio).

Laddove risulta chiaramente che è sempre l'erede a dover elencare e descrivere i beni da inventariare. V. per tutti R. NICOLÒ, *Azione di riduzione e beneficio di inventario*, in *Raccolta di Scritti dell'A.*, Tomo I, Milano, 1980, p. 274; F. MESSINEO, *Manuale civile e commerciale*, 8ª ed., Vol. III, Parte II, Milano, 1952, p. 277, secondo il quale l'onere della confezione dell'inventario va assolto dall'erede, che ne è responsabile, per quanto l'inventario sia opera di pubblico ufficiale.

Tanto è vero che se alcuno dei presenti all'inventario contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale facendo menzione delle osservazioni e delle istanze delle parti (art. 775, co. 2 c.p.c.).

D'altra parte, il verbale d'inventario come non esclude la prova dell'esistenza di altri beni non compresi in esso (App. Milano 21 aprile 1950, in *Giur. it.*, 1952, F. 22, 77), così non costituisce prova dell'effettiva esistenza della titolarità dei beni inventariati in capo al *de cuius*, (P. BOERO, *op. cit.*, p. 43).

(25) Una ricerca da parte del Cancelliere ove dovesse essere effettuata anche al di fuori della sua competenza territoriale potrebbe invece essere autorizzata dall'A.G. (A. MASIELLO e R. BRAMA, *La volontaria giurisdizione*, Milano, 1986, p. 232).

(26) ROLANDINUS RODULPHINUS BONONIENSIS, *Summula*, Venetiis MDXXXV, p. 66.

(27) V. per tutti A. AVANZINI, L. IBERATI, A. LOVATO, *Formulario degli atti notarili*, 24^a ed., Milanofiori Assago, 2014, Formula 188.

Sul valore dei formulari, è stato osservato che il legislatore moderno, come ha espropriato il giureconsulto dal suo ufficio storico di interpretare il diritto alla luce dei principi generali, superiori alla logica interna di un ordinamento predeterminato, così ha espropriato il notaio dal suo ufficio storico di dar forma ai testi normativi in una maniera più duttile e, non sembri eccessivo, più umana (P. FIORELLI, *Notariato e lingua italiana*, in *Le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali*, Roma, 2000, p. 64).

(28) C.M. BIANCA, *Le successioni*, 5^a ed., Milano, 2015, p. 117.